



Istanza dell'atleta Apuzzo Alessandra per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Volley World (cod. fipav 13.065.0891)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello      Presidente
- Avv. Carlo Maione          Vice Presidente
- Avv. Ennio De Vita          Componente
- Avv. Adolfo Mutarelli      Componente
- Avv. Luigi Pasciari         Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'istante e i genitori, rappresentati e difesi dall'avv. D'Amore, giusta procura in calce all'istanza; presente per il sodalizio il rappresentante legale p.t. sig. Menditti Francesco ed il tesserato sig. Menditti Massimiliano e l'avv. Rapillo, giusta procura in calce alle memorie difensive.

**Premesso**

che l'atleta Apuzzo Alessandra, con costituzione in mora del di 07.08.2019 inviata a mezzo raccomandata dal padre dell'atleta, avv. Paolo Apuzzo, e ricevuta dal sodalizio il di 08.08.2019, chiedeva lo scioglimento del vincolo dal sodalizio A.S.D. Volley World, per violazione dell'art. 34 co. 2 del RAT nonché, ai sensi dell'art. 35 del RAT per giusta causa.

La raccomandata veniva riscontrata dalla A.S.D. Volley World con pec inviata in data 08.08.2019 alle ore 20:02 con la quale veniva rigettata la richiesta di svincolo. Il sodalizio, all'atto della costituzione, versava in atti, tra altri documenti, il testo della pec/raccomandata del di 08.08.2019, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna.

Nell'atto di costituzione dell'A.S.D. Volley World, la stessa eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza presentata dall'atleta Apuzzo ai sensi dell'art. 67 co. 1 del Regolamento Giurisdizionale poiché l'istanza ricevuta presso questa Commissione in data 05.09.2019 e notificata al sodalizio in pari data, è stata presentata ben oltre il termine di 10 giorni previsto.

Preliminarmente, le parti su invito della Commissione, discutevano sull'eccezione di inammissibilità sollevata dal sodalizio in ordine all'istanza di scioglimento del vincolo.

La Commissione osserva che la circostanza dell'avvenuto invio della pec da parte dell'associazione in risposta alla costituzione in mora inviata in data 07.08.2019 dall'atleta, così come l'accettazione e la consegna della stessa, è pacifica in quanto parte istante si è limitata a dichiarare di aver ricevuto la pec ma di non averla aperta poiché temeva trattarsi di un virus che avrebbe potuto potenzialmente infettare il proprio personal computer. Ciò anche in considerazione dell'ulteriore circostanza evidenziata dall'istante che l'indirizzo pec del sodalizio non risultava né nel registro Reginde né in quello Inipecc e per tale motivo chiedeva che fosse disattesa l'eccezione.

La Commissione ritiene che l'eccezione di inammissibilità è fondata poiché l'invio della pec è da equipararsi ad ogni effetto ad una raccomandata e che il deposito dell'avvenuta accettazione e dell'avvenuta consegna della pec abbiano lo stesso effetto della prova di ricezione di una raccomandata.

In tal modo viene attestato che quel determinato documento è stato messo nella disponibilità del destinatario dandogliene legale conoscenza.

È il destinatario che, con doverosa diligenza, avrebbe dovuto prendere visione della pec ricevuta e, non avendolo fatto, ne ha assunto il rischio elettivo che, in quanto tale, è solo a lui imputabile.

La Commissione tiene, altresì, a precisare che nella fattispecie non si è nell'ambito di una notifica di atti giudiziari ma nell'ambito di una missiva che è portata a conoscenza della parte con uno strumento, quale la



pec, che ne certifica in modo incontestabile l'avvenuta consegna. Pertanto, non sono applicabili i principi della notificazione degli atti giudiziari bensì i principi sanciti dal Codice civile in tema di conoscenza delle dichiarazioni e comunicazioni.

In relazione all'ampio dibattito intervenuto tra le parti in merito alla validità o meno della pec inviata dal sodalizio, la Commissione tiene ancora a precisare che nella fattispecie non si discute di notifica di atto giudiziario, ai cui fini di validità è necessario indicare il registro dal quale l'indirizzo pec è tratto.

L'unica cosa che rileva è che vi siano le ricevute complete dell'accettazione e dell'avvenuta ricezione della pec la cui presenza ne fa presumere la conoscenza; a nulla rilevando quanto dichiarato dal padre dell'atleta di non aver aperto la pec che, tuttavia, in tal modo ha reso dichiarazione confessoria di averla ricevuta.

Restano assorbiti gli altri motivi dell'istanza.

**P.Q.M.**

Dichiara l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 67, co. 1 del Regolamento Giurisdizionale disponendo l'incameramento della tassa versata dall'istante e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2019

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria  
Avv. Augusto Mattiello*